

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1232)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA, BARRA e TREU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1973

Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, ha suscitato, per le facilitazioni concesse ai cosiddetti superburocrati sia a titolo di indennità di buonuscita che come pensione, notevoli perplessità e molte censure da parte di numerosi ambienti, anche perchè i benefici relativi, sia pure espressamente previsti dalla legge di delega n. 775 del 1970, sono apparsi di notevoli dimensioni.

I presentatori del presente disegno di legge, pur non condividendo le suindicate osser-

vazioni, pensano, però, che la dizione usata dal legislatore — sia quello delegante, che il delegato — non possa consentire fughe od evasioni, concedendo ai pensionati ulteriori occupazioni nel settore pubblico. Da qui, la esigenza del presente disegno di legge, con il quale, interpretandosi il termine « impiego » contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, si offre un chiarimento in termini di assoluta certezza, atto a fugare... fraudolenti comportamenti ed a confermare l'esplicita volontà del legislatore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'inciso « non possono essere assunti in impiego », contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, va riferito a qualsiasi prestazione comunque retribuita e resa anche in favore delle Regioni, degli enti locali, delle aziende provincializzate e municipalizzate, degli enti pubblici economici.